



Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA NAZIONALE
PER IL PATRIMONIO CULTURALE SUBACQUEO

All Ministero della Transizione Ecologica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Pec: VA@pec.mite.gov.it

All Ministero della transazione ecologica
Direzione generale valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
Pec: cress@pec.minambiente.it

E p.c.

Alla Direzione Generale ABAP
Servizio V - Tutela del Paesaggio
Pec: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

Alla Direzione Generale ABAP
Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico
Pec: mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it

Alla Direzione Generale ABAP
Servizio III - Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico
Pec: mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia
Pec: mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it

Alla Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Meridionale
Pec: protocollo@pec-adsppmam.it

Prot. n. del

Rif. prot. 3663-A del 17/05/2022

Oggetto: **[ID-VIP: 8144] BARLETTA – Lavori di prolungamento dei moli foranei del porto di Barletta.**

Procedura riferita al Decreto legislativo n.152 del 2006 (art. 19, *Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA*).

Proponente: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

Contributo istruttorio di competenza



In riscontro alla nota della DG- ABAP - Servizio V - Tutela paesaggio (prot. 18505 del 17/05/2022), acquisita al ns. prot. 3663-A del 17/05/2022, e visto il contributo istruttorio della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia (prot. 6123-P del 01/06/2022, acquisito al ns. prot. 4123 del 01/06/2022), si comunica quanto segue:

Esaminata la relativa documentazione scaricabile all'indirizzo:

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8463/12486>;

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8463/12486?pagina=2>;

Visto l'art. 9 della Costituzione Italiana;

Visto il D. Lgs.42/2004 e ss.mm.ii.;

Viste le norme della Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo adottata a Parigi il 2 novembre 2001, entrata in vigore in Italia tramite la L.157 del 23/10/2009 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, con Allegato, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno);

Vista la Convenzione Europea del Paesaggio, Firenze, 2000;

Visto il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 50/2016, art. 25;

Considerato che il progetto in oggetto riguarda il porto di Barletta ed è finalizzato a *“ridurre l'insabbiamento del bacino ed eliminare la formazione di una barra all'imboccatura stessa; garantire la sicurezza navale alla bocca; assicurare condizioni di sicurezza delle navi all'ormeggio”*;

Considerato altresì che le azioni specifiche previste dall'Adeguamento Tecnico funzionale del Piano Regolatore Portuale di Barletta in questa fase riguardano esclusivamente *“il prolungamento del Molo di Tramontana dalla progressiva 320 mt sino alla progressiva 805 mt, oltre al rigido di testata e il prolungamento del Molo di Levante di 140 mt, oltre al rigido di testata”* come specificato dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale nella nota acquisita dal ns. prot. n. 3879-A in data 25/05/2022;

Tenuto conto della valutazione istruttorio della Soprintendenza ABAP per le province di Barletta - Andria - Trani e Foggia (prot. 6123-P del 01/06/2022 acquisito al ns. prot. 4123 del 01/06/2022);

In ragione della presente istruttorio, questa Soprintendenza, per quanto di competenza – in ottemperanza e attuazione delle funzioni e dei compiti attribuiti ai sensi dell'art. 37 del D.P.C.M. 169/2019, della Circolare n. 7.2021 della DG ABAP, della Circolare n. 11.2022 della DG ABAP/SS PNRR, nonché della nota del Segretario Generale, prot. n. 1490-P del 20/01/2022, del MiC, per quanto concerne sia la tutela diretta tra le 12 e le 24 miglia marine sia la direzione e il coordinamento delle attività nazionali di tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale subacqueo, in raccordo e vista la valutazione istruttorio della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta – Andria - Trani e Foggia competente per territorio, **richiede**



che l'intervento sia sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) (art.19 del D. Lg. n.152 del 2006, senza trascurare quanto previsto dall'art. 4, comma 3 e dell'art. 5, comma 1, lettera b dello stesso D. Lgs) e fornisce di seguito il proprio contributo istruttorio per le informazioni da inserire nello Studio di Impatto Ambientale:

1. Si ritiene necessaria un'integrazione di verifica preventiva del rischio archeologico nella zona di interesse in quanto non coinvolta nella verifica effettuata nel 2015 come si evince nella Relazione presentata in questa fase. Nella verifica preventiva del rischio archeologico svolta nell'ambito dei *"lavori di manutenzione dei fondali nei pressi dell'imboccatura del porto di Barletta per il ripristino delle quote preesistenti"*, l'area indagata ricadeva all'interno dei bracci oggetto del presente intervento senza alcuna estensione alle zone in questione, come si deduce dalla documentazione grafica consegnata.
2. Si ritiene necessario che la descrizione degli impatti diretti e indiretti attesi sul patrimonio culturale subacqueo, noto o ancora non conosciuto, come anche sui beni culturali e paesaggistici di interservisibilità terra-mare sia fondata su quanto rilevato dal documento di valutazione preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, in considerazione del già citato art. 25, comma 1.
Nel caso di potenziali interferenze dirette, la descrizione dovrà contenere anche le alternative progettuali finalizzate alla conservazione del patrimonio suddetto o nel caso di potenziali impatti indiretti, tutte le misure tese alla loro mitigazione. Tale valutazione dovrà comprendere il progetto nella sua interezza durante tutte le fasi di cantiere.

Lo studio dovrà essere comprensivo della ricognizione dei Beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., eventualmente presenti in:

- Vincoli in rete (<http://vincoliinrete.beniculturali.it>);
- Carta del rischio (<http://www.cartadelrischio.beniculturali.it>);
- SITAP - Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico (<http://sitap.beniculturali.it/>);
- RAPTOR - Ricerca Archivi e Pratiche per la Tutela Operativa Regionale (<https://www.raptor.beniculturali.it/>);
- Patrimonio Mondiale UNESCO (<http://www.unesco.it/>);
- Piano Paesaggistico Regionale e/o strumenti vigenti di pianificazione paesaggistica;
- nonché, tutti i dati di archivio forniti dagli Uffici territoriali del MiC ed eventualmente le ordinanze delle Capitanerie di Porto.

Si precisa che, al fine di salvaguardare sia i giacimenti sommersi sia i beni culturali e paesaggistici negli spazi di interazione terra-mare e nei fondali interessati dal progetto le indagini di archeologia preventiva sopra elencate dovranno:

- prevedere obbligatoriamente indagini dirette e/o strumentali ad alta risoluzione (es. tramite ROV, Side Scan Sonar (SSS) o Sub Bottom Profiler (SBP)). Tali indagini dovranno essere seguite e interpretate da archeologi in possesso dei requisiti stabiliti per legge, come indicato di seguito;

Per il tratto di mare e/o qualsiasi settore subacqueo, sommerso o semi-sommerso, interessati dalla ricaduta delle opere in oggetto, le indagini di archeologia preventiva dovranno essere effettuate e il documento finale dovrà essere redatto da soggetti in possesso dei requisiti stabiliti, di cui al c.1 dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e al D.M. 60/2009, poi recepiti ai sensi della legge n. 110 del 2014 nel D.M. 244/2019, nonché dalle comprovate competenze e qualifiche professionali subacquee, ai sensi delle regole 22 e 23 dell'Allegato della Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001,



ratificata e resa esecutiva in Italia con la L. 157/2009.

Nominativo e *curriculum vitae* del professionista o dei professionisti prescelti dalla Società Proponente dovranno essere preventivamente trasmessi a questo Ufficio oltreché alla Soprintendenza ABAP territorialmente competente per la relativa approvazione, con esplicita indicazione di quelli incaricati dell'esecuzione delle indagini subacquee e della stesura della relazione ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico ex D.Lgs 50/2016 art. 25 del progetto, per il tratto di mare e/o qualsiasi settore subacqueo, sommerso o semi-sommerso, interessati dal progetto.

Il professionista o i professionisti incaricati dalla Società proponente dovranno relazionarsi costantemente, anche per le vie brevi, sullo stato di avanzamento delle attività archeologiche, oltre che con i funzionari della Soprintendenza territorialmente competente anche con codesta Soprintendenza; affinché tutti gli Uffici del MiC coinvolti possano coordinarsi e programmare adeguatamente l'attività di controllo e la direzione scientifica del progetto in oggetto.

Anche in caso di assenza di siti o evidenze d'interesse archeologico, gli interventi da realizzarsi, nonché i tracciati e le anomalie individuate dovranno essere posizionati topograficamente, documentati esaustivamente e presenti nella documentazione scientifica prodotta, secondo quanto previsto dall'art. 25 del D.Lgs 50/2016 e dal D.P.C.M. del 14 febbraio 2022, recante "Linee Guida per la Procedura di Verifica dell'interesse Archeologico ai sensi dell'articolo 25, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50".


La documentazione scientifica dovrà essere corredata da esaustiva documentazione fotografica e grafica, sia generale che di dettaglio; tutta la documentazione tecnico-scientifica dovrà essere consegnata in originale, in formato digitale, anche a questo Ufficio, che si riserva la possibilità di richiedere eventuali integrazioni e/o approfondimenti futuri.

Si fa presente, inoltre, che in caso di ritrovamenti archeologici o anomalie sospette evidenziate in corso d'opera soggetti alla normativa vigente – ai sensi degli artt. 28, 88, 90, 175 del D.Lgs. 42/2004, degli artt. 822 e 823, e specialmente, 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale – i lavori dovranno essere sospesi e dovrà esserne fatta immediata segnalazione oltre che alla Soprintendenza competente per territorio anche a questo Ufficio per i provvedimenti di competenza. In tal caso si potrà determinare la necessità di ampliare l'area di indagine, al fine di comprendere e tutelare il contesto archeologico ritrovato, ed altresì potrà determinarsi l'esigenza di modificare anche in modo sostanziale il progetto e/o le modalità di realizzazione delle opere, a cui potrebbe seguire anche l'eventuale recupero di reperti, da affidarsi a società e personale altamente specializzati nel settore. Si rammenta che tutti gli oneri saranno a carico della Società richiedente, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Angelo Michele Raguso

Il Collaboratore incaricato
Dott.ssa Alessandra Dell'Anna

La Soprintendente
Dott.ssa Barbara Davide *



*Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



SOPRINTENDENZA NAZIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE SUBACQUEO
Via Duomo, 33, 74123 Taranto (TA) Tel. 099/4713511 Fax 099/4713126 - 132
Via Luigi Viola, 12 - 74121 (TA) Tel. 099/4525982
PEC: mbac-sn-sub@mailcert.beniculturali.it
[PEO: sn-sub@beniculturali.it](mailto:PEO:sn-sub@beniculturali.it)